



Bruxelles, 26.8.2021
COM(2021) 491 final

2021/0278 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

In linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (di seguito, "regolamento di base della PCP"), lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive deve consentire di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, di seguito "MSY"). Uno strumento importante a questo riguardo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture ("TAC") e contingenti.

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale di gestione per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, specifica inoltre i valori della mortalità per pesca espressi sotto forma di intervalli. Tali valori sono utilizzati nella presente proposta per conseguire gli obiettivi della PCP e, in particolare, per raggiungere e mantenere l'MSY.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2022, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta fissa i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con gli obiettivi e le norme della PCP ed è coerente con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La PCP è una politica comune. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

La presente proposta di regolamento del Consiglio assegna possibilità di pesca agli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire tali possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori secondo i criteri stabiliti dai suddetti articoli. Gli Stati membri godono dunque di

un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca ad essi assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Atto giuridico proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il Consiglio consultivo per il Mar Baltico è stato consultato sulla base della comunicazione della Commissione relativa alle consultazioni sulle possibilità di pesca per il 2022 nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2021) 279 final). La base scientifica della proposta è stata fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri preliminari espressi dai portatori di interessi su tutti gli stock ittici in questione sono stati presi in considerazione per quanto possibile, purché non risultassero in contrasto con le politiche esistenti e non comportassero un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

I pareri scientifici sui limiti di cattura e sullo stato degli stock sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del forum regionale BALTFISH nel giugno 2021.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il CIEM è stato consultato in quanto organismo scientifico.

Ogni anno l'Unione europea chiede al CIEM pareri scientifici su importanti stock ittici. I pareri ricevuti vertono su tutti gli stock del Mar Baltico e i TAC proposti riguardano quelli di maggior interesse commerciale (<http://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx>).

- **Valutazione d'impatto**

La proposta rientra in una strategia di lungo periodo volta ad adeguare e a mantenere l'attività di pesca su livelli sostenibili a lungo termine. Tale strategia dovrebbe permettere una stabilizzazione della pressione di pesca, un aumento dei contingenti e, quindi, un incremento del reddito dei pescatori e delle loro famiglie. L'aumento degli sbarchi dovrebbe risultare vantaggioso per l'industria ittica, i consumatori e i settori della trasformazione e della vendita al dettaglio, oltre che per il resto dell'indotto collegato alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa.

Le decisioni adottate negli scorsi anni sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico hanno consentito, fino al 2019, di allineare la mortalità per pesca degli stock oggetto di pareri MSY agli intervalli di valori MSY all'atto della fissazione del TAC per tutti gli stock, ad eccezione dell'aringa del Baltico occidentale, di ricostituire gli stock e di riequilibrare tra loro capacità e possibilità di pesca. Purtroppo nel 2019 lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è stato oggetto di forti pressioni, tanto che per gli anni a venire il CIEM prevede che le sue condizioni resteranno molto probabilmente precarie.

Da vari anni ormai anche il merluzzo bianco del Baltico occidentale stenta a tornare a livelli sani, mentre dal 2020 la biomassa dell'aringa del Baltico centrale è precipitata anch'essa sotto

tali livelli. Varie popolazioni di salmone sono infine in condizioni fortemente precarie da molti anni. È perciò necessario adoperarsi per ricostituire tutti gli stock e allinearli all'MSY.

Il 28 maggio 2021 il CIEM ha pubblicato il suo parere scientifico per gli stock del Baltico, rinviando tuttavia a metà settembre i pareri per il merluzzo bianco del Baltico occidentale e per i due TAC riguardanti il salmone. Secondo le stime del CIEM, la biomassa di aringa del Baltico occidentale e di merluzzo bianco del Baltico orientale è ancora al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. La biomassa di aringa del Baltico centrale rimane al di sotto dei limiti ritenuti salutari e da diversi anni la biomassa di merluzzo bianco del Baltico occidentale è al di sotto di tali limiti. Per il merluzzo bianco del Baltico orientale è stato formulato un parere precauzionale. Dei cinque stock per i quali è stato formulato un parere sull'MSY, tre sono su livelli salutari (spratto, aringa nel Golfo di Riga e aringa nel Golfo di Botnia) e due no (aringa del Baltico occidentale e aringa del Baltico centrale). La passera di mare consta di due stock: per uno è stato formulato un parere MSY, per l'altro un parere precauzionale.

Tenuto conto di quanto precede e in attesa della pubblicazione del parere del CIEM per tre TAC e di informazioni complementari del CIEM per un quarto stock, la proposta intende chiudere la pesca diretta dell'aringa del Baltico occidentale, stabilendo un TAC per le catture accessorie inevitabili, e ridurre nel contempo del 5 % le possibilità di pesca per l'aringa nel Golfo di Botnia e del 54 % quelle per l'aringa del Baltico centrale. Essa intende aumentare del 21 % le possibilità di pesca per l'aringa del Golfo di Riga e rinnovare quelle per la passera di mare, lo spratto e le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale.

L'impatto economico della proposta per il 2022 consiste quindi in una riduzione delle possibilità di pesca in tutti gli Stati membri. Nel complesso, la proposta attuale (vale a dire senza il merluzzo del Baltico occidentale, l'aringa del Baltico occidentale e i due TAC per il salmone) porta a circa 434 500 tonnellate le possibilità di pesca nel Mar Baltico, il che corrisponde ad una riduzione dell'11,6 % rispetto alle possibilità di pesca modificate per il 2021.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta resta flessibile nell'applicazione dei meccanismi di scambio di contingenti già introdotti nei regolamenti degli anni precedenti relativi alle possibilità di pesca nel Mar Baltico. Non sono proposte nuove norme né nuove procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'UE o nazionali) che possano comportare un aumento degli oneri amministrativi.

La proposta riguarda un regolamento annuale da applicarsi nel 2022 e, di conseguenza, non comprende una clausola di revisione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo dell'utilizzo delle possibilità di pesca sotto forma di TAC e contingenti è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici per gli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

Il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico è entrato in vigore il 20 luglio 2016. Le disposizioni del piano prevedono che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi da esso previsti e rispettino gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca indicati dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM o da un organismo scientifico indipendente analogo. Per gli stock per i quali è stato formulato un parere MSY, l'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale stabilisce che in linea di principio il TAC debba essere fissato al valore F_{MSY} o al di sotto di tale valore ("intervallo F_{MSY} inferiore"), fermo restando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo piano, il TAC può essere sempre fissato anche al di sotto degli intervalli F_{MSY} . Per gli stock sani il TAC può essere fissato al di sopra del valore F_{MSY} ("intervallo F_{MSY} superiore") alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 5, del piano pluriennale. Per gli stock con biomassa inferiore a valori sani (" $B_{trigger}$ "), l'articolo 5, paragrafo 1, del piano pluriennale impone l'adozione di misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno a livelli sani e prevede in particolare la fissazione di un TAC ridotto al di sotto dell' F_{MSY} superiore, tenendo conto del calo della biomassa. Se la biomassa dello stock è addirittura inferiore ai limiti biologici di sicurezza (" B_{lim} "), l'articolo 5, paragrafo 2, del piano pluriennale impone l'adozione di ulteriori misure correttive. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per detti stock o per altri stock nelle diverse attività di pesca. È possibile adottare anche altre misure correttive, purché funzionalmente collegate alle possibilità di pesca. La scelta delle misure dovrebbe essere effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione.

Conformemente al regolamento di base della PCP, le possibilità di pesca per gli stock che hanno ricevuto pareri precauzionali devono essere fissate in modo da garantire almeno un livello comparabile di conservazione. Il considerando 8 del regolamento di base specifica che le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tener conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente in un'attività di pesca multispecifica rispettando il rendimento massimo sostenibile, in particolare qualora i pareri scientifici indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle "choke species" (specie a contingente limitante) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati.

Le possibilità di pesca sono proposte conformemente all'articolo 16, paragrafi 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e 4 (che fa riferimento agli obiettivi della PCP e alle disposizioni previste nei piani pluriennali), del regolamento di base della PCP.

Se del caso, al fine di determinare i contingenti UE per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti dai TAC consigliati dal CIEM. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono stabiliti nell'allegato della proposta.

Per quanto concerne l'aringa del Baltico occidentale, secondo le stime del CIEM le dimensioni dello stock sono lievemente aumentate, ma si attestano ancora sul 54 % appena rispetto al valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva, al di sotto del quale, come affermato dal CIEM, può esserci un rischio di riduzione della capacità riproduttiva (B_{lim}). Per anni il reclutamento è stato modesto ed è sceso drasticamente a minimi storici. Poiché nel prossimo futuro nessuno scenario di cattura porterebbe la biomassa al di sopra del valore B_{lim} , il CIEM ha ribadito il suo parere di azzerare le catture per il quarto anno consecutivo.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 4, del piano pluriennale, la Commissione propone di chiudere la pesca diretta, tranne quella praticata a fini puramente scientifici, e di fissare un TAC per le catture accessorie inevitabili al fine di

scongiurare l'effetto dei contingenti limitanti per altre attività di pesca. Quest'anno il CIEM ha pubblicato per la prima volta un documento tecnico interno relativo alle catture accessorie inevitabili di aringa del Baltico occidentale in altre attività di pesca, senza però menzionare la pesca nel Mar Baltico. La Commissione ha chiesto al CIEM di fornire tali informazioni e, quando le avrà ricevute, aggiornerà la sua proposta e proporrà il livello del TAC corrispondente.

Per il merluzzo bianco del Baltico orientale il CIEM non è ancora in grado di determinare gli intervalli di valori di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY e ha quindi formulato un parere precauzionale. Per il terzo anno consecutivo il CIEM ha pubblicato un parere in cui ha raccomandato di non effettuare catture nel 2022. Secondo il CIEM le dimensioni dello stock sono ancora inferiori al limite biologico di sicurezza (B_{lim}) e sono destinate a rimanere tali nel medio periodo anche senza alcuna attività di pesca. Esso ritiene inoltre che la biomassa sia leggermente diminuita dal 2020 e che il reclutamento rimanga storicamente basso. Il depauperamento di questo stock ha portato all'adozione di misure molto rigorose dal 2019 ad oggi. La pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa, tranne quella praticata a fini puramente scientifici, e il TAC è ora limitato alle catture accessorie inevitabili per scongiurare l'effetto dei contingenti limitanti per la maggior parte delle altre attività di pesca nel Mar Baltico.

Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusura dell'attività nella stagione di picco riproduttivo e nelle potenziali zone di riproduzione, con eccezioni riguardanti la pesca praticata a fini puramente scientifici, alcune attività di pesca costiera su piccola scala che utilizzano attrezzi fissi e la pesca pelagica per il consumo umano effettuata al di fuori delle principali potenziali zone di riproduzione. Dal 2020, inoltre, la pesca ricreativa è vietata nella principale zona di distribuzione, poiché i quantitativi catturati sarebbero considerevoli rispetto al TAC stabilito per le catture accessorie. Dato che tali misure correttive sono entrate in vigore da troppo poco tempo per poter migliorare lo stato dello stock, è opportuno mantenerle e lasciare invariato il livello del TAC.

Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, a causa di questioni emerse per le notevoli incongruenze individuate a posteriori durante l'iter di valutazione, il CIEM ha deciso di rinviare il suo parere a metà settembre 2021. Dal 2019, tuttavia, il CIEM non fa che sottolineare la situazione precaria e il nuovo deterioramento di questo stock, il quale tra l'altro continua a contare su una sola classe di età in buono stato di conservazione, la cui biomassa stimata, tuttavia, è stata regolarmente rivista al ribasso. Al momento nulla lascia supporre che lo stato complessivo dello stock, così come percepito, sia migliorato in modo significativo. In attesa del parere del CIEM è pertanto opportuno lasciare invariate le misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca in vigore nel 2021 relative alle chiusure dell'attività di pesca nella stagione riproduttiva e talune restrizioni concernenti la pesca diretta e ricreativa. La Commissione aggiornerà la proposta sul livello del TAC e sul limite di cattura per la pesca ricreativa non appena il CIEM avrà formulato il suo parere.

Secondo le stime del CIEM del 2020, la biomassa dell'aringa del Baltico centrale era scesa al di sotto dei livelli salutari ($B_{trigger}$). Lo scorso anno si era previsto che la biomassa sarebbe tornata, nel 2021, al di sopra di tali livelli ma, di fatto, essa si è ulteriormente ridotta, avvicinandosi al B_{lim} . Sempre lo scorso anno il CIEM aveva inoltre ritenuto consistente la classe di età 2019, che oggi risulta invece inferiore alla media, il che sta a significare che dal 2015 non vi è stato un forte reclutamento. La Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del piano pluriennale, propone quindi di fissare le possibilità di pesca al valore inferiore dell'intervallo F_{MSY} . Il CIEM ritiene che con questo livello di mortalità per pesca la biomassa dovrebbe tornare a livelli salutari già nel 2023.

I TAC proposti per l'aringa nel Golfo di Riga, l'aringa nel Golfo di Botnia e lo spratto corrispondono all'intervallo di valori di mortalità per pesca compatibile con l'MSY di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale. La biomassa dello spratto è sana, ma la pressione di pesca è ancora troppo elevata. Il CIEM raccomanda inoltre di tener conto delle interazioni tra le varie specie dal momento che lo spratto è una fonte di cibo importante per il merluzzo bianco. Senza contare che lo spratto è catturato anche nell'ambito di attività di pesca multispecifica insieme all'aringa, il cui TAC, secondo quanto disposto dal piano pluriennale, deve essere notevolmente ridotto per il secondo anno consecutivo. La Commissione propone pertanto di non aumentare il TAC per lo spratto, ma di riportarlo tale e quale.

Il TAC per la passera di mare corrisponde a una combinazione del parere MSY per lo stock nelle sottodivisioni da 21 a 23 e dell'approccio CIEM concernente gli stock per cui si dispone di dati limitati (parere precauzionale) per lo stock nelle sottodivisioni da 24 a 32. Anche se entrambi gli stock si stanno sviluppando bene, occorre tener conto delle interazioni tra le varie specie. Il merluzzo bianco è una cattura accessoria inevitabile nella pesca della passera di mare e i livelli di questo tipo di catture possono essere elevati, in particolare fintantoché non vengano utilizzati attrezzi da pesca più selettivi. Se per il merluzzo bianco del Baltico orientale la Commissione propone di mantenere le possibilità di pesca a un livello molto basso, per il merluzzo bianco del Baltico occidentale non ci si aspetta, dal parere rinviato dal CIEM, alcuna raccomandazione ad aumentare le catture in modo significativo. La Commissione propone quindi di rinnovare il TAC per la passera di mare in linea con l'articolo 4, paragrafo 4, del piano pluriennale.

Il CIEM ha deciso di rinviare a metà settembre 2021 il parere sui due TAC per il salmone. La Commissione aggiornerà la sua proposta non appena il CIEM avrà formulato tale parere. Ciò detto, in una valutazione effettuata nel 2020 per il salmone nel bacino principale, il CIEM ha rilevato come i valori di riferimento e i pareri precedenti fossero incompatibili con l'approccio MSY. Inoltre, da molti anni diverse popolazioni fluviali di salmone risultano depauperate e, nella migliore delle ipotesi, mostrano scarsi segnali di ripresa. La pesca marittima multispecifica, sia commerciale che ricreativa, nel bacino principale riguarda tutti gli stock, compresi quelli depauperati. Il CIEM ha perciò stimato che, per la pesca marittima multispecifica commerciale, non vi fosse un tasso di prelievo tale da garantire che tutte le popolazioni di salmone nella zona di applicazione del TAC raggiungessero l'MSY nell'arco di un'unica generazione di salmoni.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni riguardanti la flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle relative condizioni biologiche. Più di recente il meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

La Commissione propone inoltre di modificare il regolamento (UE) 2021/92 per fissare un TAC per la busbana norvegese, per la quale l'attività di pesca inizia il 1° novembre. Il livello del TAC è fissato come "pm" (pro memoria) in attesa della pubblicazione del parere del CIEM prevista per gli inizi di ottobre 2021 e delle consultazioni con il Regno Unito.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi nonché i pareri dei consigli consultivi istituiti per le rispettive zone geografiche di competenza e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.
- (2) Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca incluse, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento corrispondente al rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, di seguito "MSY") ove possibile entro il 2015 e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L'obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell'MSY per tutti gli stock e i possibili aspetti socioeconomici connessi agli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio² istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock (di seguito, il "piano"). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di conseguire l'MSY. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici devono essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del piano, le possibilità di pesca per gli stock di cui al suo articolo 1 dovevano essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l'MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2022 agli stock pertinenti nel Mar Baltico devono pertanto essere stabiliti in linea con gli obiettivi del piano.
- (7) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (di seguito, "CIEM") ha pubblicato il suo parere annuale sugli stock del Mar Baltico il 28 maggio 2021. Il CIEM ha evidenziato come la biomassa di aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni da 20 a 24 fosse pari soltanto al 54 % del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock, al di sotto del quale vi sarebbe un rischio di riduzione della capacità riproduttiva (B_{lim}). Il reclutamento continua inoltre ad attestarsi su livelli storicamente bassi. Per il quarto anno consecutivo il CIEM ha perciò pubblicato un parere in cui ha raccomandato di non effettuare catture. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, occorre adottare tutte le misure correttive atte ad assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. Nella medesima disposizione è inoltre prevista l'adozione di ulteriori misure correttive. È opportuno chiudere l'attività di pesca diretta di questo stock tenuto conto del suo stato di depauperamento, tranne per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Inoltre, per scongiurare il fenomeno delle specie a contingente limitante e raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, è opportuno stabilire un TAC per le catture accessorie inevitabili di aringa del Baltico occidentale.
- (8) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM può nuovamente basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca

² Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

di dati. Secondo le stime, esso ritiene che la biomassa continui ad essere al di sotto del B_{lim} e che, dallo scorso anno, sia ulteriormente diminuita. Per il terzo anno consecutivo il CIEM ha perciò pubblicato un parere in cui ha raccomandato di non effettuare catture. Nell'Unione, dal 2019 sono state adottate misure di conservazione rigorose. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa e, per le catture accessorie inevitabili di tale stock, è stato fissato un TAC di livello molto basso al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante ("choke species") in altre attività di pesca. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure dell'attività di pesca nella stagione riproduttiva e di divieto della pesca ricreativa nella principale zona di distribuzione. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere invariato il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive ad esse funzionalmente collegate.

- (9) [Spazio riservato al merluzzo bianco del Baltico occidentale]
- (10) Secondo le stime del CIEM, nel 2020 la biomassa di aringa del Baltico centrale è scesa drasticamente a livelli inferiori al valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione specifiche e appropriate (" $B_{trigger}$ "). Sempre secondo le stime del CIEM, nel 2021 la biomassa si è ulteriormente ridotta, avvicinandosi attualmente al B_{lim} . È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139.
- (11) Stando ai pareri del CIEM il merluzzo bianco è una cattura accessoria nella pesca della passera di mare. Lo spratto è catturato nell'ambito di attività di pesca multispecifica insieme all'aringa ed è una specie predata dal merluzzo bianco. Nel fissare le possibilità di pesca per la passera di mare e lo spratto è opportuno tener conto di queste interazioni tra specie.
- (12) [Spazio riservato al salmone nel bacino principale]
- (13) [Spazio riservato al salmone nel Golfo di Finlandia]
- (14) L'introduzione di un divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche e di una limitazione delle catture accessorie di questa specie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone ha contribuito in modo determinante a ridurre notevolmente il gran numero di dichiarazioni di cattura inesatte precedentemente rilevate nella pesca del salmone, in particolare per quanto riguarda le catture di salmone dichiarate come catture di trota di mare. È pertanto opportuno mantenere tale disposizione affinché il numero di errori nelle dichiarazioni resti contenuto.
- (15) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁴, in particolare dagli articoli 33 e 34 di quest'ultimo riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché la trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli

⁴ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

sbarchi di stock oggetto del medesimo che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere dati alla Commissione.

- (16) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁵ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, tra cui, ai sensi degli articoli 3 e 4, disposizioni riguardanti la flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle relative condizioni biologiche. Più di recente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di deteriorare le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto qualora non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (17) Dato che la biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e di aringa del Baltico occidentale è inferiore al B_{lim} e che nel 2022 sono consentite unicamente le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici, gli Stati membri si sono peraltro impegnati a non applicare, nel 2022, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per questi stock, in modo che, in tale anno, le catture non superino il TAC fissato per entrambi.
- (18) La campagna di pesca per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a decorre dal 1° novembre al 31 ottobre. Per tali zone è opportuno fissare un TAC per la busbana norvegese sulla base di nuovi pareri scientifici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio⁶.
- (19) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022. Esso dovrebbe tuttavia applicarsi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

⁵ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁶ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2022 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2021/92.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui le disposizioni pertinenti vi facciano espresso riferimento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- (1) "sottodivisione": una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Consiglio⁷;
- (2) "totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
- (3) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- (4) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine a fini ricreativi, turistici o sportivi.

⁷ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali riguardanti la ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (c) gli sbarchi supplementari consentiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (d) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (e) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga all'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Chiusure a fini di protezione delle attività di riproduzione del merluzzo bianco

1. Dal 1° maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.
2. Al divieto di cui al paragrafo 1 si applica una deroga nei casi seguenti:
 - (a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
 - (b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi

attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

- (c) pescherecci dell'Unione che pescano, nelle zone della sottodivisione 25 in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri, stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi con dimensione di maglia pari o inferiore a 45 mm e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.
3. È vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo da pesca nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° febbraio al 31 marzo e nella suddivisione 24 dal 15 maggio al 15 agosto.
 4. Al divieto di cui al paragrafo 3 si applica una deroga nei casi seguenti:
 - (a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
 - (b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
 - (c) pescherecci dell'Unione che pescano, nelle zone della sottodivisione 24 in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri, stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi con dimensione di maglia pari o inferiore a 45 mm e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.
 5. I comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 2, lettere b) o c), e al paragrafo 4, lettere b) o c), assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

Articolo 8

Misure riguardanti la pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26

1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere detenuti più di [pm] esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base.
2. In deroga al paragrafo 1, nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2022 non possono essere detenuti più di [pm] esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3. La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.

Articolo 9

Misure relative alla pesca della trota di mare e del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32

1. Ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Nell'ambito della pesca del salmone in queste acque, le catture

accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ogni bordata di pesca.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Articolo 10

Flessibilità

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora lo Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati degli stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock riportati nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato IA, la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione europea della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse		Zona:	3a; acque del Regno Unito e dell'Unione europea della sottozona 4; acque del Regno Unito della divisione 2a (NOP/2A3A4.)	
	<i>Trisopterus esmarkii</i>				
Anno	2021	2022		TAC analitico	
Danimarca	116 447 ⁽¹⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽⁶⁾		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	22 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	86 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾			
Unione	116 555 ⁽¹⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽⁶⁾			
Regno Unito	11 745	pm			
Norvegia	0 ⁽⁴⁾	pm ⁽⁴⁾			
Isole Fær Øer	0 ⁽⁵⁾	pm ⁽⁵⁾			
TAC	Non pertinente				
(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.				
(2)	Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.				
(3)	Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.				
(4)	Deve essere utilizzata una griglia di selezione.				
(5)	Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.				
(6)	Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.				

".

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'articolo 12 si applica tuttavia dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente